



Modalità tecniche di accesso alle banche dati, di trasmissione di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti e di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, di intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e con l'Agenzia del Territorio per i tributi di relativa competenza

Dispone:

1. *Modalità di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni*

1.1 I servizi di fornitura e/o accesso alle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate ovvero dell'INPS nonché la trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti residenti nei Comuni vengono definiti, attivati e regolati dalle specifiche Convenzioni di cooperazione informatica stipulate da ciascun Comune con l'Agenzia delle Entrate, ovvero da stipulare con l'INPS, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica, nonché per quanto relativo al trattamento dei dati personali.

2. Modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo

2.1 I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali e dei contributi previdenziali e assistenziali attraverso segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi.

2.2 Fermo restando, ove non espressamente modificate dal presente provvedimento, le previsioni già stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, numero 187461 e del 26 novembre 2008, numero 175466, i Comuni trasmettono – esclusivamente in via telematica – le segnalazioni di cui al precedente punto 2.1 rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali all'Agenzia delle Entrate ovvero all'Agenzia del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza mentre quelle rilevanti ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali direttamente all'INPS.

2.3 Per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza delle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali, i Comuni si avvalgono dei servizi appositamente predisposti messi a disposizione nell'ambito della procedura informatica fornita dall'Agenzia delle Entrate a seguito della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1.1 tra i Comuni e l'Agenzia stessa. Tali servizi sono in grado di verificare e garantire la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dall'allegato tecnico al presente provvedimento.

2.4 Per la trasmissione all'INPS delle segnalazioni rilevanti ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali, i Comuni si avvalgono della procedura informatica appositamente predisposta e fornita dall'INPS a seguito della stipula delle Convenzioni di cui al punto 1.1 tra i Comuni e l'Istituto.

2.5 Sia le segnalazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza che quelle trasmesse all'INPS sono caratterizzate dal nome e cognome, codice fiscale o partita IVA dei soggetti in relazione ai quali sono rilevati e segnalati i fatti, atti e negozi, che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi.

2.6 Per la trasmissione delle segnalazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale dei tributi statali all'Agenzia del Territorio, i Comuni si avvalgono del Portale per i Comuni; le segnalazioni indirizzate all'Agenzia del Territorio contengono, oltre ai dati di cui al comma 2.5, anche gli identificativi catastali degli immobili interessati.

2.7 Per i periodi d'imposta i cui termini per l'esercizio dell'attività d'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ovvero dell'INPS decadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica di cui al punto precedente è effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno.

3. *Ambiti di intervento, tipologie e trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni*

3.1 Con riferimento alle segnalazioni qualificate rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali trasmesse dai Comuni all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, restano validi gli ambiti d'intervento già previsti al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.

3.1. bis Con riferimento alle segnalazioni qualificate, rilevanti per le attività istituzionali e di controllo fiscale dell'Agenzia del Territorio, fermi restando gli ambiti di intervento e le modalità di trasmissione già previsti al punto 12 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007, è individuato quale ulteriore ambito di intervento quello della collaborazione per l'individuazione di ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, di cui all'art. 19, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano valide le vigenti modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

3.2 Con riferimento alle segnalazioni qualificate, rilevanti ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali non dichiarati, trasmesse dai Comuni all'INPS, è individuato - quale specifico ambito d'intervento - quello del "Contrasto al lavoro sommerso".

3.3 Nell'ambito di cui al precedente punto 3.2 le segnalazioni qualificate da inviare all'INPS hanno riguardo ai soggetti che:

- effettuano attività edilizia omettendo la denuncia contributiva relativa all'impresa;
- svolgono attività di commercio ambulante o su area pubblica omettendo la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denuncia contributiva relativa all'impresa;
- svolgono attività commerciale o artigiana omettendo sia la Comunicazione Unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denuncia contributiva relativa all'impresa.

3.4 Le segnalazioni trasmesse dai Comuni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS sono oggetto di valutazione da parte degli Uffici dei rispettivi enti, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione dei rispettivi piani annuali dei controlli.

3.5 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni all’Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza, sono tracciati sino alla fase della riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento. A seguito della riscossione, la quota dei tributi statali stabilita dall’articolo 2, comma 10 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2011, numero 23 è destinata ai Comuni che hanno contribuito all’accertamento, secondo le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, numero 175466, e del decreto di cui al comma 7 dell’art. 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano valide, per le segnalazioni trasmesse dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3.6 Gli avvisi di accertamento notificati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni all’INPS, sono tracciati sino alla fase della riscossione delle sanzioni civili, a seguito della quale, viene destinata - ai Comuni che hanno contribuito all’accertamento - la quota di compartecipazione di cui al decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.7 L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e l’INPS forniscono: ai Comuni, mediante collegamento telematico, le informazioni sullo stato di ciascun atto collegato alle segnalazioni ricevute dai Comuni secondo le modalità stabilite dal D.M. 23 marzo 2011 e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2011; all’ANCI, riepiloghi periodici delle segnalazioni e dei conseguenti atti di accertamento. L’Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni le informazioni sugli atti collegati alle segnalazioni nel Portale per i Comuni.

4. *Trattamento dei dati*

4.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.

4.2 Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni qualificate trasmesse dai Comuni è riservato esclusivamente agli operatori dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell’INPS incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.

4.3 Nel caso in cui i Comuni, con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni, promuovano, anche attraverso l’ANCI, la costituzione di strutture di servizio intermedie finalizzate al supporto dell’elaborazione dei dati riguardanti le proprie entrate, sulle attività di partecipazione all’accertamento dei tributi

erariali, nonché alla facilitazione degli interscambi informativi con il sistema allestito dall’Agenzia delle Entrate di cui al presente provvedimento, i Comuni stessi possono conferire a tali strutture di servizio, anche temporaneamente e sulla base di apposite comunicazioni del Sindaco, da inoltrare all’Agenzia delle Entrate a cui perviene anche comunicazione dell’eventuale disdetta da parte del Comune, l’accesso ai servizi resi disponibili dalle Convenzioni di cooperazione informatica di cui all’articolo 1.

4.4 Il Comune qualora decida di avvalersi di eventuali organismi esterni ovvero delle strutture di servizio intermedie, deve designare preventivamente quale responsabile del trattamento tale soggetto, che deve offrire idonee garanzie in relazione a quanto previsto dall’art 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali e deve garantire l’accesso agli operatori sulla base delle stesse misure tecnico-organizzative previste dalle convenzioni vigenti che manterranno integra la propria validità.

4.5 Il Comune deve fornire a tale soggetto adeguate istruzioni in merito al trattamento da effettuare e deve vigilare sul trattamento tramite verifiche periodiche, anche a campione.

4.6 Qualora lo stesso soggetto sia designato responsabile da più Comuni, devono essere garantite misure di carattere tecnico organizzativo volte ad assicurare, nel trattamento dei dati personali, il rispetto dell’ambito territoriale di competenza di ciascun Comune in termini di accessibilità alle banche dati. Deve essere, altresì, garantita la separazione logica dei dati e delle banche dati trattati per conto dei diversi titolari, senza consentire la correlazione tra informazioni di competenza di ciascun Comune.

4.7 L’impiego delle strutture di servizio di cui al punto 4.3 nell’interscambio informativo tra i Comuni e gli Organismi centrali diversi dall’Agenzia delle Entrate potrà essere attivato, nel rispetto delle norme vigenti, previa valutazione degli Organismi stessi sulla base di specifici atti e convenzioni sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

5. Sicurezza dei dati

5.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, rispettivamente all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia del Territorio ovvero alla Guardia di Finanza e all’INPS, è garantita dalle applicazioni messe a disposizione dai rispettivi enti. Le predette applicazioni garantiscono standard minimi di sicurezza non inferiori a quelli garantiti dall’Agenzia delle Entrate.

6. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

6.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6.2 Le modalità tecniche di accesso alle banche dati e quelle di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo di competenza, rispettivamente dell'Agenzia del territorio e dell'Inps saranno sottoposte, con l'indicazione dell'intervenuta intesa con la Conferenza unificata e per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, al Garante per la protezione dei dati personali.

Motivazioni

Il presente provvedimento, predisposto di intesa con la Guardia di Finanza, l'INPS, l'Agenzia del Territorio e la Conferenza Unificata, dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e ulteriormente modificato dall'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il processo di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo ed il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali ovvero alle sanzioni civili, collegate al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, riscossi a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso.

Il provvedimento specifica che le modalità di accesso da parte dei Comuni alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, così come la trasmissione – da parte dei citati enti – di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti sono di tipo telematico e saranno puntualmente definite mediante apposite Convenzioni di cooperazione informatica che i Comuni stipuleranno con l'INPS e hanno già stipulato con l'Agenzia delle Entrate sulla base dello schema convenzionale verificato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Con riguardo alla trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo, viene specificato che i Comuni possono inviare quelle rilevanti ai fini dell'accertamento dei tributi statali o all'Agenzia delle Entrate ovvero alla Guardia di Finanza ovvero all'Agenzia del Territorio, a seconda delle specifiche che sono contenute nell'allegato al presente provvedimento, mentre invieranno esclusivamente all'INPS quelle rilevanti ai fini dell'accertamento contributivo. Viene a tal fine richiamata la previsione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 in base alla quale le informazioni in argomento dovranno essere strutturate dai Comuni in forma di segnalazioni qualificate.

Il provvedimento, poi, specifica che tali segnalazioni dovranno essere inviate telematicamente dai Comuni ai quattro enti mediante applicativi informatici appositamente messi loro a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza ovvero dall'Agenzia del Territorio ovvero dall'INPS.

Viene infine individuato lo specifico ambito di intervento e le tipologie di segnalazioni qualificate che i Comuni dovranno inviare all'INPS, al fine della

loro partecipazione all'accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non dichiarati.

Con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e quelle di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo di competenza, rispettivamente dell'Agenzia del territorio e dell'Inps, queste ultime istituzioni si impegnano ad ottenere preventivamente il parere del Garante della protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2001, n. 36 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2001, n. 9.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998.

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazione ed integrazioni.

Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196.

Deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11.

Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

Decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, articolo 1, come modificato dall'articolo 83, comma 4, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 e, da ultimo modificato dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007.

Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 83, comma 16, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008.

Decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 marzo 2011.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2011.

Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, dalla Legge del 14 settembre 2011, n. 148.

Decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 maggio 2012

Il Direttore dell'Agenzia

Attilio Befera*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993

ALLEGATO 1

Specifiche tecniche per la trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte dei Comuni all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza

AMBITO D'INTERVENTO 1 - Segnalazione Commercio e Professioni**A) Svolgimento attività senza Partita IVA**

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione del codice fiscale.

B) Svolgimento attività diversa da quella rilevata

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle entrate** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della partita IVA.

C) Ricavi/compensi incoerenti rispetto a quelli dichiarati

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite solo attraverso l'indicazione della Partita IVA.

D) Affissione pubblicitaria abusiva

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza** e possono essere inserite attraverso l'indicazione del codice fiscale o della Partita IVA.

E) Ente non commerciale con attività lucrativa

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) Segnalazioni relative a soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (ad esempio: Onlus, Organizzazioni di Volontariato, ecc.)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza **dell'Agenzia delle entrate**.

2) Segnalazione relativa ad altri soggetti non rientranti nei casi precedenti (ad esempio: circoli ricreativi)

Tali segnalazioni sono esclusivamente di competenza della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 2 - Urbanistica e Territorio

A) Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

B) Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tale tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

1) segnalazioni relative ai *professionisti* che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

2) segnalazioni relative agli *imprenditori* che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 3 - Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare

A) Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

B) Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

C) Accertamento per omessa dichiarazione ICI

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

D) Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA

Le segnalazioni riguardanti tale tipologia sono suddivise in due sottocategorie:

1) Segnalazioni riguardanti la possibile *locazione in nero*

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

2) Segnalazioni riguardanti la *mancata od infedele dichiarazione della rendita catastale dell'immobile*

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

E) Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

AMBITO D'INTERVENTO 4 - Segnalazione Residenze Fiscali all'estero

A) Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

B) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

C) Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza oltre il triennio

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.

AMBITO D'INTERVENTO 5 - Beni Indicanti Capacità Contributiva

La tipologia è suddivisa in due sottocategorie:

A) Segnalazioni relative a "*soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva*".

Tali segnalazioni sono di competenza solo dell'**Agenzia delle entrate**.

B) Segnalazioni relative a "*soggetti interponenti*".

Tali segnalazioni sono di competenza solo della **Guardia di Finanza**.